

voi pensate che si possa senza pericolo della società abolire di fatto questa pena.

Ebbene dal 1853 al 1848 voi vedete quanti anni sono corsi; consultate le statistiche criminali, e troverete che in pochissimi casi i giurati hanno applicata la pena di morte, anzi talvolta hanno recato scandalo le sentenze di alcune Corti d'assise, nelle quali pella dichiarazione dei giurati è stata allontanata la pena di morte dal capo di orribili colpevoli.

Nel 1848 sotto lo slancio di generose aspirazioni, senza guardare molto addentro nella questione, si chiese ancora l'abolizione della pena di morte, e si ottenne; ma ben presto quella pena fu applicata nuovamente, perchè si riconobbe che non era ancora venuto il tempo di sopprimerla.

Signori, io vi parlo contro all'intimo mio voto, che mi spingerebbe a chiedere oggi stesso l'abolizione della pena di morte, ma io (*Con calore*) debbo soffocare gli impeti dell'animo mio; è giuoco forza che la ragione sovrasti agli intimi movimenti del cuore; e la ragione, o signori, ci comanda di soprassedere all'abolizione di tal pena fintantochè non si sia trovato un sistema tale che assicuri la società contro gli attentati dei più scellerati colpevoli. (*Applausi*)

**PRESIDENTE.** Fu deposta sul banco della Presidenza una risoluzione così concepita:

« La Camera, riservandosi di discutere la grave questione della pena di morte quando prenderà in esame l'unificazione della legislazione penale del regno, passa all'ordine del giorno. »

Se l'autore di questa proposta, il signor La Farina, intende di svolgerla, ha facoltà di parlare.

**LA FARINA.** Io ho sentito finora a ragionare sulla opportunità di abolire o no la pena di morte. A me pare che prima di tutto si dovrebbe discutere sulla opportunità di entrare in tale discussione. La Camera dovrà occuparsi di questa gravissima questione quando si tratterà di unificare le diverse legislazioni che attualmente sono in vigore nelle varie provincie del regno; ed io credo che questa sarà una delle più gravi, delle più alte controversie che possa essere esaminata dal Parlamento, perchè il momento in cui si dovrà applicare, per esempio, alla Toscana l'attuale Codice vigente nelle antiche provincie del regno, bisognerà prima che si consideri seriamente se sarà il caso d'adottare per quella le leggi vigenti nelle antiche provincie, oppure applicare a queste le leggi vigenti in Toscana, od anche trovare un qualche termine medio che possa soddisfare alle esigenze delle abitudini e dei temperamenti delle varie popolazioni che costituiscono l'attuale Stato italiano. Io credo quindi che appunto adottando sin d'ora, come diceva magnificamente l'onorevole Fioruzzi, un principio od un altro, noi pregiudicheremmo una questione che debbe trattarsi non isolatamente, ma bensì in complesso con tutto il sistema penale.

Se la Camera ammettesse fin d'ora una risoluzione che paresse una riprovazione della proposta dell'onorevole Mazzoldi, io credo che pregiudicherebbe una questione gravissima, sulla quale bisognerà che ritornino allorchè si tratterà dell'unificazione dei Codici penali.

Quindi io prego la Camera a voler sospendere questa discussione e rimandarla al tempo che si dovrà esaminare il complesso di tutta la legislazione penale delle varie provincie del regno. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Mazzoldi ha facoltà di parlare. Lo pregherei di circoscriversi, per quanto è possibile, alla questione di opportunità, sia per non pregiudicare la questione, sia per evitare inutili discussioni.

**MAZZOLDI.** Io mi circoscriverò all'opportunità. Se ho

ben compreso, gli onorevoli preopinanti essi riterrebbero che, a tale proposito, si dovesse sospendere la decisione fino a che si proceda alla revisione de' varii Codici penali per le diverse provincie dello Stato. Io osservo che quest'aspettazione ci porrebbe in un imbarazzo ed anzi nell'impossibilità di procedere alla revisione. Prima di ordinare sopra una nuova scala le pene comminate dal Codice criminale, è mestieri che si decida il principio se si ritiene o no la pena di morte.

Senza questo, come si farà a proporzionare, a graduare le pene, quando non si sappia se il principio è adottato o reietto?

Qualora poi fosse ammesso il principio, si potrebbe sospendere la esecuzione della legge e farla dipendere dalla coordinazione e revisione dei Codici criminali.

Questo è il motivo che mi indusse, o signori, a proporvi l'abolizione della pena di morte come principio, prima che si rivedesse il Codice criminale.

In ordine poi alle obiezioni che mi sono state mosse, io debbo notare che Pellegrino Rossi era d'avviso non essere venuto il tempo ancora per tutti i popoli di questa abolizione, come era avvenuto per la Toscana e la Russia, ma l'opinione di uno scrittore non deve, non può determinare la risoluzione di un'assemblea solenne.

Mi fu detto che l'esempio da me arrecato era riferibile al giudizio statario: questa è una prova di più, o signori, ed io non so come ciò che si è affermato riguardo al medesimo non si possa dire anche a riguardo di tutti i giudizi. Io ho accennato anzi una circostanza che avvalorava maggiormente il mio parere sul pericolo dei giudizi criminali che pongono in discussione la pena di morte; nel giudizio statario erano quattro i consiglieri contemporaneamente sedenti, e nei giudizi ordinari invece è un consigliere solo che fa il processo, mentre gli altri non danno che il voto.

Mi si disse che l'ultimo fatto accaduto in Francia, da me indicato, era relativo ai lavori forzati e non alla pena di morte. Questo è vero, ma si riferisce però ad un errore enorme dei giudici criminali; e se tal errore avvenne a riguardo della condanna di due forzati, non poteva egualmente succedere a riguardo di una condanna di morte? Questo fatto d'altronde ebbe la medesima conseguenza, perchè ha dimostrato che l'errore dei giudici può essere irreparabile, come lo fu effettivamente, perchè i due forzati erano morti quando si conobbe la loro innocenza.

Io non voglio ora discutere se l'opinione dei giurati o quella dei magistrati debba prevalere su quella degli scrittori del diritto; ritengo però, sieno giurati, sieno magistrati, essere le prove quelle che devono avvalorare le deliberazioni; ed io non veggio verun autore che mi abbia addotte prove che l'abolizione della pena di morte abbia aumentato il numero dei delitti, anzichè diminuirli.

**FIORUZZI.** Faccio un'osservazione soltanto. L'onorevole preopinante insistè sulla convenienza di discutere la questione dell'abolizione della pena di morte, ma, a quanto pare, solamente sotto il punto di vista teorico; infatti dovrebbe essere così, se egli stesso conviene che siffatta soppressione richiegga poi un nuovo ordinamento del Codice penale. Ma mi pare opportuno che si debba trattare una questione dal lato puramente teorico quando si tratta di ordinare una legge penale. Inoltre bisogna coordinare le altre disposizioni di questa all'abolizione della pena di morte. Certo che qualunque volta il Parlamento determinasse di togliere la pena di morte, rivedrebbe tutte le disposizioni del Codice penale, e troverebbe il modo di rimediare all'inconveniente che ne deriverebbe. L'abolizione di tal punizione suppone necessariamente che si